



Comune di Riomaggiore

## Regolamento dei parcheggi a pagamento incustoditi nel territorio del Comune di Riomaggiore

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 18.02.2015

Articolo 1 – Istituzione aree destinate a parcheggi a pagamento incustodito.

1. Nel territorio del Comune di Riomaggiore vengono istituite, con apposita deliberazione della Giunta comunale, aree di sosta a pagamento senza custodia.

Articolo 2 – Estensione degli orari di pagamento.

1. La normativa prevista nel presente regolamento è valida nelle seguenti fasce orario:

Periodo

Validità

Articolo 3 – Documenti attestanti il pagamento anticipato.

1. E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'abitacolo, sulla parte anteriore del veicolo, a tergo del parabrezza o sul cruscotto in modo chiaramente visibile dall'esterno il documento abilitante la sosta.

Articolo 4 – Integrazione pagamenti per parcheggi senza limite temporale massimo di sosta.

1. Per un tempo massimo non superiore alle tre ore è ammesso il pagamento integrativo maggiorato della sosta che si prolunghi oltre la scadenza dell'orario indicato nel documento di cui all'art. 3, da effettuarsi entro i 10 giorni successivi;

Articolo 5 – Tariffe orarie ed importi per abbonamenti e forme di pagamento agevolato.

1. Le tariffe per ogni singola zona di sosta saranno fissate annualmente dalla Giunta comunale nella deliberazione, da assumersi prima dell'approvazione del bilancio di previsione di ogni singolo esercizio, con la quale vengono approvate le tariffe ed i contributi per i servizi pubblici a domanda individuale.
2. Per i pagamenti integrativi di cui all'articolo 4 le tariffe sono raddoppiate salvo il caso che la sosta in eccesso si protragga per non oltre i 30 minuti. Per questo tipo di pagamento le frazioni inferiori alla mezz'ora vanno sempre arrotondate alla ½ ora.

Articolo 6 – Sanzioni.

1. L'inosservanza delle presenti disposizioni regolamentari è sanzionato ai sensi del vigente Codice della Strada.
2. Ai fini e per gli effetti della seconda parte del comma 15 dell'art. 7 del citato codice – “..... *la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si potrae la violazione*” – detto periodo viene fissato ordinariamente in 3 ore.

#### Articolo 7 – Competenza

1. La responsabilità, la vigilanza ed il controllo della corretta gestione della convenzione è affidata al responsabile dell'area finanziaria.
2. Nell'ambito delle ordinarie competenze di vigilanza e controllo stradale il Servizio di Polizia Locale è incaricato della direzione tecnica e del coordinamento operativo del personale dell'Ente gestore addetto alla sorveglianza dei parcheggi a pagamento.

#### Articolo 8 – Attuazione e pubblicità delle norme.

1. Per l'attuazione del presente regolamento si provvederà con l'adozione delle prescritte ordinanze di cui all'art. 7 del vigente codice della Strada e la conseguente messa in opera della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.